

383.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|------|--|------|
| Comunicazioni | 3 | Disegno di legge di conversione n. 4922 | 7 |
| Missioni valedoli nella seduta del 1° luglio 1998 | 3 | (Sezione 1 - Ordine del giorno) | 7 |
| Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) | 3, 4 | Proposta di legge n. 2292 | 8 |
| Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) | 4 | (Sezione 1 - Articolo 1 ed emendamenti) . | 8 |
| Documenti ministeriali (Trasmissioni) | 4, 5 | (Sezione 2 - Articolo 2 ed emendamenti) . | 10 |
| Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento) | 5 | Interrogazioni a risposta immediata | 12 |
| Atti di controllo e di indirizzo | 6 | (Sezione 1 - Incentivi per l'utilizzo del telepass) | 12 |
| Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) | 6 | (Sezione 2 - Alienazione di alloggi di edilizia residenziale di proprietà del demanio) . | 12 |
| ERRATA CORRIGE | 6 | (Sezione 3 - Misure volte a semplificare la tassazione sugli immobili) | 13 |
| | | (Sezione 4 - Insegnamento di strumenti musicali nella scuola media) | 14 |
| | | (Sezione 5 - Lotta alla criminalità nel Mezzogiorno) | 14 |

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI**Missioni valedoli
nella seduta del 1° luglio 1998.**

Albertini, Andreatta, Acquarone, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Ladu, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Neri, Pennacchi, Prodi, Sales, Sinisi, Testa, Treu, Turco, Urbani, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 30 giugno 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DE SIMONE: « Modifiche alla legge 31 marzo 1998, n. 73, recante disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO » (5039);

GIANNOTTI e PETRELLA: « Disposizioni in materia di ricerca, prevenzione ed assistenza in oncologia » (5043);

BONO: « Finanziamenti per la prosecuzione e il completamento degli interventi di ricostruzione e restauro della Basilica di Noto » (5044);

BALLAMAN ed altri: « Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese mediche » (5045);

MENIA ed altri: « Interventi finanziari in favore del Teatro comunale "Giuseppe Verdi" di Trieste » (5046);

GASPARRI ed altri: « Riforma dei servizi pubblici economici locali » (5047);

ACIERNO ed altri: « Modifica dell'articolo 179 del codice penale e dell'articolo 683 del codice di procedura penale, in materia di riabilitazione » (5048);

CAPARINI ed altri: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Ponte di Legno » (5049).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 30 giugno 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

SAVARESE e ZACCHERA: « Revisione dell'ordinamento della Repubblica per l'introduzione della forma di governo presidenziale » (5050).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

In data 30 giugno 1998 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997 » (5040);

« Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1998 » (5041);

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione di Nairobi del 15 ottobre 1979, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nairobi il 18 febbraio 1997 » (5042).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona » (5005) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V e X;*

VI Commissione (Finanze):

DE BENETTI ed altri: « Delega al Governo per l'introduzione di incentivi e norme fiscali con finalità ecologiche per uno sviluppo economico e occupazionale sostenibile » (4702) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX, X, XI, XII, XIII e XIV.*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 19 giugno 1998, ha trasmesso in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della deliberazione assunta dalla Corte stessa — sezione controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato — nella seduta del 3 giugno 1998, con cui la Corte riferisce in merito alla relazione del consigliere delegato dell'ufficio di controllo sugli atti del Ministero dei trasporti e della navigazione concernente lo stato di attuazione della legge istitutiva del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché delle leggi pertinenti la disciplina dell'area marittima, portuale ed aeroportuale.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

La Corte dei conti, con lettera in data 30 giugno 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il conto finanziario della Corte stessa relativo all'anno 1997 con allegato il rendiconto sperimentale relativo allo stesso esercizio.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con lettera in data 23 giugno 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma unico, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, la relazione sullo stato di attuazione della legge medesima recante azioni positive per l'imprenditoria femminile, relativa all'anno 1997 (doc. CXL, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 25 giugno 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo e sull'attività svolta dalla società per l'imprenditorialità giovanile nell'anno 1997 (doc. CV, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

nn. 145467, 161168 (alla I Commissione);

n. 158365 (alla II Commissione);

n. 154267;

nn. 156745, 160221 (alla VII Commissione);

nn. 125519, 158436 (alla VIII Commissione);

nn. 142755, 157774 (alla X Commissione);

nn. 159313, 156712 (alla XIII Commissione).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

Il Ministero della difesa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinqües*,

della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale n. BL/1/6/1998 concernente variazioni compensative nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 15.1.1.3 dello stato di previsione del medesimo Ministero per il 1998.

Tale comunicazione è deferita alle Commissioni IV (Difesa) e V (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero dei lavori pubblici ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinqües*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997; n. 94, copia dei decreti ministeriali nn. 779, 780 e 1863 concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione del medesimo Ministero per il 1998.

Tali comunicazioni sono deferite alle Commissioni V (Bilancio) e VIII (Ambiente).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 24 giugno 1998, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 4 giugno 1998.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 10 giugno 1998, a pagina 3, seconda colonna, dalla prima alla quarta riga, deve leggersi: « GALEAZZI: Obbligo di esami per l'abilitazione alla guida di ciclomotori di cilindrata fino a 50 centimetri cubici » (4971) », e non: « GALEAZZI: Disposizioni in materia di esami per l'abilitazione alla guida di ciclomotori di cilindrata fino a 50 centimetri cubici » (4971) », come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 1998, N. 158, RECANTE MISURE URGENTI PER L'AUTOTRASPORTO (4922)

(A.C. 4922 - Sezione 1)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che all'articolo 2 della presente legge vengono assegnate al Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali con particolare riferimento agli interventi per la sicurezza della circolazione stradale

impegna il Governo

a impartire, con proprio atto le necessarie direttive, dandone preventiva informazione alle competenti Commissioni parlamentari, per l'utilizzazione, da parte del Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori, delle risorse assegnate, destinando non meno del 90 per cento degli importi agli interventi per la sicurezza della circolazione, prendendo riferimento per gli stessi alla classificazione adottata con precedenti interventi legislativi.

9/4922/1 Biricotti, Angelici, Raffaldini.

**PROPOSTA DI LEGGE ARMANI ED ALTRI: DISPOSIZIONI
TRIBUTARIE PER ACCELERARE LA RIPRESA ECONOMICA
ED INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE (2292)**

(A.C. 2292 - Sezione 1)

**ARTICOLO 1
DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

ART. 1.

(Premio di assunzione).

1. Alle società ed enti privati, alle imprese e agli esercenti arti e professioni che incrementano la base occupazionale dei dipendenti, assumendo lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, apprendisti o lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro, lavoratori che fruiscono di integrazione salariale se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità, soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere *a)* e *b)*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e soggetti handicappati individuati dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compete un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate alla fonte.

2. Il credito d'imposta è pari al 25 per cento dei redditi da lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al comma 1, assunti in aggiunta rispetto al numero dei dipendenti esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, e spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazio-

nale si verifica. Ai fini di tale calcolo non concorre la parte di reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che eccede i 30 milioni di lire per dipendente.

3. Il credito d'imposta compete per il periodo d'imposta in corso alla data dell'assunzione e per i due periodi successivi.

4. Il credito d'imposta non utilizzato alla data di chiusura del periodo d'imposta in cui è maturato può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e dei pagamenti d'imposte dovuti successivamente a tale data.

5. Il credito d'imposta non spetta per le assunzioni di soggetti che sono stati licenziati o posti in cassa integrazione dal precedente datore di lavoro al fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta stesso.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« ART. 1.

(Regime agevolato IRAP per le imprese operanti nelle aree depresse).

1. Al terzo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni la percentuale dell'1 per cento è aumentata al 10 per cento. Fra le prestazioni di lavoro

dependente sono comprese anche quelle disciplinate dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

2. Al primo comma dell'articolo 18 del decreto legislativo di cui al comma precedente le parole: "5 milioni" e: "cinque anni successivi" sono sostituite rispettivamente con le parole: "10 milioni" e: "dieci anni successivi».

(Testo alternativo del relatore di minoranza)

Al comma 1, sopprimere le parole da: assumendo lavoratori, fino a: n. 104.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1. 2. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Faustinelli, Martinelli.

Al comma 1, sopprimere le parole da: assumendo lavoratori, fino a: n. 104.

1. 1 Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Faustinelli, Martinelli.

Al comma 1, dopo le parole: 5 febbraio 1992, n. 104 aggiungere le seguenti: soggetti al primo impiego.

1. 4. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Faustinelli, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'imposta locale sui redditi con le seguenti: imposta regionale sulle attività produttive.

1. 3. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Faustinelli, Martinelli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 25 per cento, con le seguenti: n. 30 per cento.

1. 6. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Faustinelli, Martinelli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: redditi con le seguenti: costi.

1. 5. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Faustinelli, Martinelli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alla data, con le seguenti: al 1° gennaio dell'anno.

1. 7. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Faustinelli, Martinelli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: n. 35 milioni.

1. 8. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Faustinelli, Martinelli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per i datori di lavoro di cui al comma 1 che incrementano la base occupazionale dei dipendenti assumendo soggetti handicappati individuati dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il credito di imposta è pari al 50 per cento dei redditi da lavoro dipendente corrisposti.

1. 9. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Faustinelli, Martinelli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Ministero delle finanze dovrà accertare che l'assunzione dei soggetti di cui al comma 1 non sia stata effettuata soltanto per consentire a chi la effettua di usufruire del credito d'imposta previsto dal presente decreto.

1. 10. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Faustinelli, Martinelli.

(A.C. 2292 — Sezione 2)**ARTICOLO 2
DELLA PROPOSTA DI LEGGE****ART. 2.**

*(Incentivi per la più intensa
utilizzo degli impianti).*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta anche alle imprese che assumono nuovi dipendenti da impiegare nell'attività produttiva al fine di conseguire una più intensa utilizzazione dei beni materiali strumentali rispetto a quella normale del settore.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per ciascuna delle attività produttive previste dalle vigenti disposizioni in materia di coefficienti d'ammortamento, le ore lavorative annue producenti un normale grado di deperimento e di consumo dei beni strumentali, da valere anche ai fini dell'ammortamento accelerato previsto dall'articolo 67, comma 3, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, in relazione ad ogni settore produttivo, sui compensi erogati ai nuovi assunti per le ore lavorative annue da questi prestate in eccedenza al numero delle ore di normale utilizzo annuo dei beni strumentali di ciascun settore produttivo, determinato ai sensi del comma 2.

4. Il datore di lavoro può conteggiare il credito d'imposta a decremento dei versamenti tributari indicati nel comma 1 dell'articolo 1, già dal primo mese di corrispondenza delle retribuzioni ai nuovi assunti, salva l'applicazione delle sanzioni dovute per eventuali versamenti che risultino insufficienti od omessi in relazione al credito d'imposta effettivamente spettante

sulle ore lavorative determinate a consuntivo a fine anno, in eccedenza a quelle di normale utilizzo degli impianti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 2.**

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

*(Incentivi per la più intensa utilizzazione
degli impianti).*

1. Alle imprese che assumono nuovi dipendenti da impiegare nell'attività produttiva al fine di conseguire una più intensa utilizzazione dei beni materiali strumentali rispetto a quella normale del settore spetta un credito di imposta pari al 25 per cento dei redditi da lavoro dipendente che derivano dall'incremento della base occupazionale, assumendo lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, apprendisti o lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro, lavoratori che fruiscono di integrazione salariale se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità, soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1996, n. 223, soggetti portatori di *handicap* individuati dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché fruendo delle prestazioni disciplinate dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

2. Il credito d'imposta è commisurato ai redditi da lavoro dipendente corrisposti ai soggetti assunti in aggiunta rispetto al numero dei dipendenti esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, e spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazionale si verifica. Ai fini di tale calcolo non concorre la parte di reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che eccede i 30 milioni di lire per dipendente. Il credito d'imposta compete per il

periodo d'imposta in corso alla data dell'assunzione e per i due periodi successivi. Il credito d'imposta non utilizzato alla data di chiusura del periodo d'imposta in cui è maturato può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e dei pagamenti di imposte dovuti successivamente a tale data. Il credito d'imposta non spetta per le assunzioni di soggetti che sono stati licenziati o posti in cassa integrazione dal precedente datore di lavoro a fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta stesso.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti spetta, in relazione ad ogni settore produttivo, sui compensi erogati ai nuovi assunti per le ore lavorative annue da questi presentate in eccedenza al numero delle ore di normale utilizzo annuo dei beni strumentali di ciascun settore produttivo, da individuare con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il datore di lavoro può conteggiare il credito d'imposta a decremento dei versamenti per imposte, tasse e ritenute d'acconto o d'imposta.

(Testo alternativo del relatore di minoranza)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta di cui al presente articolo deve essere considerato come aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 1.

2. 1. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Faustinelli, Martinelli.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Per ogni settore produttivo, il credito d'imposta spetta sui compensi erogati ai nuovi assunti per le ore lavorative annue da questi prestate in eccedenza rispetto al numero delle ore di normale utilizzo annuo dei beni strumentali di ciascun settore, determinato con decreto ministeriale di cui al comma 2.

4. Essendo il credito calcolato sul numero di ore lavorative effettuate su base annua, dello stesso l'imprenditore datore di lavoro può avvalersi soltanto nel periodo di imposta successivo.

2. 2. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Faustinelli, Martinelli.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Per ogni settore produttivo, il credito d'imposta spetta sui compensi erogati ai nuovi assunti per le ore lavorative annue da questi prestate in eccedenza rispetto al numero delle ore di normale utilizzo annuo dei beni strumentali di ciascun settore, determinato con decreto ministeriale di cui al comma 2.

4. Essendo il credito calcolato sul numero di ore lavorative effettuate su base annua, dello stesso l'imprenditore datore di lavoro può avvalersi soltanto nei due periodi di imposta successivi, quando sarà in condizione di calcolare le ore lavorative in eccedenza.

2. 3. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Faustinelli, Martinelli.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Incentivi per l'utilizzo del telepass)

COVRE, MICHIELON, GUIDO DUSSIN e SANTANDREA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

durante la stagione estiva assistiamo da anni a code chilometriche presso i caselli autostradali che costringono i cittadini a permanere per ore sotto il sole, creando notevoli disagi alle famiglie e soprattutto ai bambini;

il fenomeno delle code, che crea enormi disservizi alla rete autostradale italiana, disincentiva il flusso turistico degli stranieri, molti dei quali provengono da Paesi ove non viene utilizzato il sistema delle tariffe autostradali e non sono abituati a simili formazioni di code;

fino ad una generale revisione del sistema di pagamento della rete autostradale nazionale, un'incentivazione dei cittadini ad utilizzare il sistema *telepass* per il pagamento delle tariffe autostradali sembra in grado di risolvere nell'immediato molti problemi e di garantire un servizio migliore;

la diffusione del sistema *telepass* non solo elimina il problema delle code, lasciando i caselli liberi per i turisti stranieri o per chi non utilizza abitualmente la rete autostradale, ma crea anche notevoli vantaggi economici alle società di gestione della rete autostradale, permettendo una notevole riduzione del personale addetto ai caselli —:

se intenda adoperarsi per una immediata revisione delle tariffe autostradali,

prevedendo delle agevolazioni finanziarie sulle tariffe per chi utilizza il servizio *telepass*, al fine di incentivare una sistematica diffusione di tale servizio. (3-02571)

(30 giugno 1998).

(Sezione 2 - Alienazione di alloggi di edilizia residenziale di proprietà del demanio)

CREMA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge 24 dicembre 1993, n. 560, dando l'avvio alla cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, ivi compresi gli alloggi di proprietà del demanio, imponeva che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, le regioni, su proposta degli enti proprietari, formulassero gli opportuni piani di vendita, nella misura massima del 75 per cento e non inferiore al 50 per cento, del patrimonio abitativo vendibile di ciascuna provincia;

il ministero delle finanze, tramite i competenti dipartimenti del territorio, ha da tempo individuato il patrimonio vendibile appartenente al demanio, ma non ha dato seguito alle procedure previste per le alienazioni vere e proprie, creando una situazione di evidente disparità tra utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica del demanio e utenti di alloggi di altri enti —:

quali motivi ostativi abbiano impedito a tutt'oggi l'avvio delle procedure previste

per l'alienazione del patrimonio del demanio, come previsto dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e, più in generale, quale applicazione la legge in oggetto abbia avuto su tutto il territorio nazionale. (3-02572)
(30 giugno 1998).

PISTONE, DE CESARIS e BONATO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

se il Governo intenda procedere alla dismissione del patrimonio residenziale demaniale, ed, in caso affermativo, sulla base di quale normativa; quale sarà la finalizzazione degli eventuali proventi, e come si intenda garantire il diritto di abitazione degli attuali conduttori.

(3-02573)

(30 giugno 1998).

(Sezione 3 — Misure volte a semplificare la tassazione sugli immobili)

GIOVANNI PACE, BONO, CARLESÌ, NUCCIO CARRARA, CARUSO, COLUCCI, CONTI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FEI, FINO, FIORI, FOTI, FRANZ, ALBERTO GIORGETTI, GISSI, LO PORTO, MANTOVANO, MARTINI, MESSA, NANIA, NERI, CARLO PACE, PAOLONE, ANTONIO PEPE, POLI BORTONE, SOSPIRI, STORACE, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, URSO e VALENSISE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

i gruppi parlamentari del Polo per le Libertà e in particolare di Alleanza Nazionale hanno più volte manifestato nelle sedi istituzionali preoccupazioni in ordine alla tassazione che grava sugli immobili, alla farraginosità del sistema e alla pesantezza dei tributi, assumendo conseguenti ed idonee iniziative;

tali iniziative, finalizzate a razionalizzare il sistema per renderlo più sopportabile, non hanno avuto la fortuna e l'esito sperati, nonostante che fossero informate

anche alla necessità di riconsegnare slancio al settore dell'edilizia, nella consapevolezza che a tale rilancio sono ancorate serie ipotesi di recuperare, almeno nel breve-medio periodo, posti di lavoro anche nell'indotto;

le ultime notizie sui movimenti dei flussi dei posti di lavoro consegnano attualità alle preoccupazioni per la disoccupazione crescente;

il Ministro interrogato, nella sede di un convegno recentemente organizzato dal consiglio nazionale dei geometri ha dichiarato: « La tassazione degli immobili è un pasticcio e blocca lo sviluppo dell'attività economica ». « Presenta molte contraddizioni e ambiguità ... Dobbiamo pensare agli immobili. L'obiettivo non è quello di aumentare il getto complessivo bensì di razionalizzare » —:

quali iniziative il Governo intenda assumere nel concreto in ordine alla suddetta materia per razionalizzare, semplificare e rendere più sopportabile ed equo il sistema di tassazione sugli immobili, e se non riconosca che le ricordate preoccupazioni e le cennate iniziative dei parlamentari del Polo per le Libertà fossero informate alle preoccupazioni e alle esigenze che il Ministro interrogato oggi esprime.

(3-02574)

(30 giugno 1998).

CENNAMO, AGOSTINI e GUERRA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la tassazione degli immobili si traduce in una molteplicità di tributi che comportano un numero notevole di adempimenti e di oneri che, oltre a gravare sulle famiglie italiane, limitano le possibilità di promozione del rilancio del settore edilizio —:

quali iniziative intenda assumere per procedere al riordino della tassazione sugli immobili, per rispondere sia alle esigenze di semplificazione che di maggiore equità.

(3-02575)

(30 giugno 1998).

(Sezione 4 – Insegnamento di strumenti musicali nella scuola media)

SBARBATI e MAZZOCCHIN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

risulta alla firma del Ministro della pubblica istruzione la bozza di un decreto amministrativo patrocinato dalla direzione generale della scuola media di primo grado con il quale si istituisce non una nuova classe di concorso correlata all'insegnamento sperimentato di strumento musicale bensì una classe eterogenea ed accorpata di « strumento ed educazione musicale », in contrasto sia con l'ordine del giorno presentato e accolto al Senato durante l'esame della legge n. 932, sia con gli emendamenti richiesti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sia con lo schema di disegno di legge, presentato dal Ministro interrogato e già approvato dal Consiglio dei ministri, sul riordino degli studi musicali;

tutto questo appalesa l'intento mascherato di rendere amministrativamente possibile l'assegnazione prossima e futura delle cattedre di strumento al personale abilitato o in ruolo in educazione musicale anziché ai musicisti in possesso dei maggiori e più specifici titoli artistici/professionali, in stridente contrasto con l'impostazione della stessa sperimentazione del 1979 che, dopo riconosciuta approvazione, oggi si porterebbe nominalisticamente ad ordinamento;

la bozza di decreto non dà alcuna garanzia circa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, come richiesto nello stesso parere del CNPI per tutti quei meritevoli musicisti che in venti anni di « precariato permanente » hanno portato a successo la sperimentazione, con dimostrata professionalità corredata non di generiche abilitazioni, ma di specifiche qualificazioni in titoli artistici ed idoneità all'insegnamento, come richiesto per l'accesso ai superiori conservatori di musica;

il decreto determinerebbe inevitabili effetti di dequalificazione sia nell'insegnamento che nel personale, con rischi fallimentari per la preannunciata iniziativa di inserimento dell'insegnamento musicale nella scuola di tutti, pregiudicandone forzatamente la libera e democratica discussione parlamentare proprio ora che tanti e convinti consensi essa va riscuotendo presso l'opinione pubblica dell'intero Paese;

la suddetta bozza di decreto sottrae con statuizione di dubbia legittimità nelle classi ad indirizzo musicale tre ore di educazione musicale curricolari ai docenti di questa disciplina per farle confluire nella « nuova » classe di concorso, ancorché esse non abbiano fatto parte della sperimentazione approvata, e nello stesso tempo attribuisce, alle singole cattedre di strumento — con un carico insostenibile per un unico docente e conseguente discrasia didattica —, non solo tre discipline tecnico/specifiche, quali strumento, musica d'insieme e solfeggio, che nei conservatori corrispondono a tre classi di concorso, cattedre e docenti diversi, ma anche le ore di educazione musicale che, come sopra detto, presuppongono una propria abilitazione del tutto estranea alla specificità strumentistica —:

se non intenda intervenire a correggere la bozza di decreto. (3-02756)

(30 giugno 1998).

(Sezione 5 – Lotta alla criminalità nel Mezzogiorno)

BERGAMO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

le forze dell'ordine, la magistratura ordinaria e antimafia e le altre istituzioni da tempo denunciano che nel sud Italia vi è una violenta recrudescenza di delitti commessi dalla criminalità organizzata e comune;

il disinteresse del Governo nei confronti di questa emergenza, la carenza dell'organico delle forze di polizia, che rende impossibile il controllo del territorio e delle coste, la mancanza di giudici, hanno determinato un grave aumento del fenomeno delinquenziale organizzato e comune;

l'opinione pubblica ha perso la fiducia verso lo Stato;

in che misura intenda dotare le forze dell'ordine e la magistratura di strumenti, mezzi e personale per adeguare seriamente la lotta al fenomeno e quale sia la strategia del Governo per contrastare efficacemente le varie forme di criminalità e ripristinare la sicurezza sociale nel Meridione d'Italia. (3-02577)

(30 giugno 1998).

ACIERNO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la lotta alla criminalità organizzata nel Mezzogiorno del Paese viene considerata da tutti come una condizione prioritaria ed imprescindibile per creare condizioni di ripresa occupazionale e di sviluppo economico;

molto spesso, però, si ritiene che la lotta alla criminalità organizzata ed ai fenomeni collaterali possa essere attuata soltanto attraverso la gestione del fenomeno del pentitismo che, troppo frequen-

temente, si rivela inefficace se non addirittura controproducente, sia per i danni che produce ai singoli poi riconosciuti estranei, sia per la perdita di credibilità complessiva dello Stato (Musotto, Barreca, eccetera) —:

in che modo il Governo intenda realmente affrontare l'emergenza criminalità organizzata nel Mezzogiorno. (3-02578)

(30 giugno 1998).

ROMANO CARRATELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

le notizie che appaiono sulla stampa evidenziano un forte impegno delle forze dell'ordine, ed in particolare dei carabinieri del GOC di Vibo Valentia, in relazione alla liberazione della signora Sgarrella;

la criminalità organizzata in Calabria ha subito, negli ultimi tempi, notevoli colpi anche con la cattura di alcuni fra i più pericolosi latitanti —:

se non ritenga di corrispondere allo straordinario positivo impegno delle forze dell'ordine calabresi, anche attraverso il completamento degli organici assai carenti ed il potenziamento in particolare di quei reparti speciali che, come il citato GOC, hanno permesso il raggiungimento di tali risultati e ciò anche attraverso la dotazione dei più sofisticati e moderni strumenti operativi. (3-02579)

(30 giugno 1998).